

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN FARMACIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Si riportano i tre articoli che interessano più da vicino il farmacista. La loro applicazione riguarda principalmente l'adozione da parte del SSN di un nuovo ricettario (o un nuovo metodo per "occultare" il nome del paziente), ed il medico prescrittore per la compilazione delle ricette di medicinali non rimborsabili (indicazione del nome del paziente).

Viene confermato che le ricette per le quali sussiste l'obbligo di accertare le generalità dell'acquirente (stupefacenti) devono essere conservate a parte.

(...omissis...)

CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE

Articolo 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Nota all'art. 87:

Il decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1998, n. 192.

- *Si riporta il paragrafo 2.2.2. del capitolo 2 (Istruzioni per la compilazione e l'impiego del modulo) del disciplinare tecnico del predetto decreto Ministeriale:*

- «2.2.2. (Generalità e indirizzo dell'assistito). - La indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza della indicazione del codice sanitario.
- A seguito dell'introduzione delle misure indicate al successivo punto 2.3.1, la trascrizione delle generalità dell'assistito potrà essere effettuata con le modalità semplificate ivi illustrate.».

Articolo 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o d'utilizzazione.

Articolo 89 (Casi particolari)

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

Note all'art. 89:

Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 reca:

«Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.».

...omissis...